

Allegato "A" atto n. 35/6 di Rep.

STATUTO

Art. 1 È costituita l'Associazione sportivo – culturale denominata "ALI ROMANTICHE".

Art. 2 Essa ha sede in Sandigliano (BI), via Roma n. 56.

Art. 3 L'associazione ha lo scopo di raggruppare in una organizzazione apartitica e senza fini di lucro, agli interessati alla costruzione, al restauro e al mantenimento, in condizioni di volo, a scopo culturale, sportivo e ricreativo, di mezzi volanti di ogni genere e rappresentarli presso gli organi pubblici e privati, incoraggiare e promuovere lo sviluppo dell'aviazione generale e la diffusione della cultura aeronautica.

In particolare, l'associazione ha lo scopo di recuperare, restaurare e rimettere in servizio aerei storici nonché prototipi sperimentali e ultraleggeri VDS. Tale scopo verrà inoltre attuato mediante:

- conferenze, dibattiti o convegni e manifestazioni con la partecipazione delle più significative personalità del mondo aeronautico;
- stages e corsi di avvicinamento, perfezionamento di primo e secondo periodo per l'ottenimento degli attestati di volo VDS, stage specialistici di volo acrobatico e vela;
- la pubblicazione di volumi specialistici relativi a velivoli storici o a progetti di particolare rilievo;
- la gestione di scambi tecnico – culturali con enti ed associazioni aeronautiche italiane ed estere e l'organizzazione di manifestazioni, gare e raid aerei.

Art. 4 La durata dell'associazione è fissata fino a tutto il 31 dicembre 2020

(trentuno dicembre duemilaventi).

Art. 5 L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio di amministrazione il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo del successivo esercizio.

Art. 6 Il patrimonio è costituito: dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione; da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- dalle quote sociali;
- dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- da ogni altra entrata che concorra ad aumentare l'attivo sociale.

Art. 7 Sono associati le persone la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio.

Gli associati che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

Gli associati avranno il diritto di frequentare i locali sociali e di ottenere una riduzione sui biglietti di ingresso alle manifestazioni promosse dall'associazione.

Art. 8 La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità: la morosità verrà dichiarata dal Consiglio; la indegnità verrà sancita dall'Assemblea dei soci.

Art. 9 L'associazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione

composto da tre membri per la durata di tre anni. In caso di dimissioni o decesso o revoca di un suo membro, il consiglio alla prima riunione provvede alla sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l'assemblea degli associati. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio, all'infuori di un eventuale rimborso spese di rappresentanza.

Il Consiglio è investito dai più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi e alla loro presentazione all'Assemblea, alla nomina di dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione e compila il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

È prevista la nomina di un Comitato d'onore e di un Presidente onorario.

La direzione tecnica viene affidata all'associato Massimo Stucchi con i più ampi poteri di trattare con enti, aziende private e/o pubbliche al fine di raggiungere lo scopo predeterminato dal programma.

Art. 10 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente; esso deve essere convocato senza indugio e, comunque, entro quindici giorni, quando ne fanno domanda almeno un terzo dei consiglieri e siano indicati gli argomenti da trattare. Il Consiglio di amministrazione deve essere altresì riunito dal Presidente almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo, e della relazione sull'andamento economico, tecnico, sportivo e culturale; nonché per deliberare sul bilancio preventivo del programma dell'anno successivo.

Per la validità delle delibere del Consiglio di amministrazione occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 11 Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberanti dell'assemblea e del Consiglio con facoltà, in particolare, di nominare procuratori e mandatari, di stipulare con istituti di credito anticipazioni a breve o lungo termine o sconti, con o senza garanzie di terzi, anche sugli eventuali contributi e sulle sovvenzioni dello Stato e degli Enti locali nonché di rilasciare procura per l'incasso dei contributi, firmare i relativi atti, incassarne il prezzo, rilasciare quietanze, aprire conti correnti bancari; nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Art. 12 Gli associati sono convocati in assemblea dal consiglio almeno una volta all'anno entro il 31 dicembre di ogni anno, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato, oppure mediante affissione nell'albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati a norma dell'art. 20 C.C..

L'assemblea deve essere convocata in Sandigliano, anche fuori dalla sede sociale.

Art. 13 L'assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali di Amministrazione e il Collegio dei Revisori, sulle modifiche dell'atto costituito e statuto, e su tutto quant'altro a lei demandato per legge o per statuto.

Art. 14 hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli associati in regola nel pagamento della quota annua di associazione.

Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati anche se membri del Consiglio, salvo, in questo caso, per l'approvazione di bilanci e deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri.

Art. 15 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente.

Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 16 Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 C.C..

Art. 17 La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio di Revisori, costituito da tre membri, dei quali, due designati da istituti di credito nazionale ed uno designato dal Consiglio di amministrazione, fra persone esperte estranee al Consiglio stesso.

I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale,

redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

Art. 18 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 21 C.C., dall'assemblea, la qual provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio il qual andrà devoluto ad altra associazione avente scopo affine o analogo.

Art. 19 Tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e l'Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre Probiviri da nominarsi dall'assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura.

Il loro lodo sarà inappellabile.